

N. 00601/2015 REG.PROV.CAU.

N. 10313/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10313 del 2014, proposto da:

Associazione Giuristi per la Vita, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Amato, Maria Luisa Tezza, Emanuele Curti, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso Emanuele Curti in Roma, Via di Ripetta N.142; Associazione Pro Vita Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Amato, Emanuele Curti, Maria Luisa Tezza, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso Emanuele Curti in Roma, Via di Ripetta N.142;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 04841/2014, resa tra le parti, concernente decreto del Commissario ad acta per il

Piano di rientro da disavanzo del SSR Lazio n.15272014 ,Allegato 1 “linee di indirizzo regionali per l’attività dei Consulenti familiari”

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Razeto e Luciani;

Considerato che per costante giurisprudenza amministrativa il Commissario ad acta, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l’attuazione, presso la Regione in situazione di disavanzo finanziario nel Settore sanitario, del corrispondente programma di Rientro dal deficit, ai sensi della legge n.311/2004 ed altre successive, ha natura di organo statale, e non della Regione presso la quale viene insediato;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi avverso i provvedimenti del suddetto Commissario, organo statale, devono essere notificata presso l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede li Giudice adito (RD n.1611/1933, art.11), e non presso la sede legale della Regione interessata;

Ritenuto, pertanto, che, come osservato dall’ordinanza appellata, l’impugnazione proposta dalla Associazione ricorrente debba essere dichiarata inammissibile in quanto risulta notificata alla Regione Lazio, presso la sede legale, e non all’Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge;

Rilevato, altresì che appare dubbia anche la sussistenza in capo agli appellanti dell'interesse ad agire, non potendosi considerare associazioni esponenziali degli operatori sanitari ai quali l'esercizio dell'obiezione di coscienza sarebbe impedito dalle impugnate disposizioni contenute nelle Linee di indirizzo per l'attività dei consultori familiari, approvate dal Commissario per il SSR Lazio con l'allegato 1 al decreto 12.5.2014 n152;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara inammissibile l'appello (Ricorso numero: 10313/2014) nei sensi di cui in motivazione.

Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti .

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00588/2015 REG.PROV.CAU.

N. 10728/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10728 del 2014, proposto da:

Federazione Nazionale dei Centri e Movimenti per la Vita D'Italia, Associazione Italiana dei Medici Cattolici (AMCI), Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici (AIGOC), in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Casini e Ciro Intino, con domicilio eletto presso Ciro Intino in Roma, Corso Trieste, n. 173;

contro

Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio, in persona del Commissario p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater n. 4843 del 2014, resa tra le parti, concernente il decreto, in data 12 maggio 2014, di ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consulenti familiari regionali, nella parte in cui non prevede l'obiezione di coscienza dei medici ginecologi.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio e della Regione Lazio;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Carlo Casini, Ciro Intino, Massimo Luciani e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Considerato che l'appello cautelare appare assistito da profili di fondatezza nella parte in cui contesta il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta

della donna di voler effettuare l'IVG, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 194 del 1978;

Considerato che, anche alla luce delle determinazioni assunte dai competenti organi tecnici, l'appello cautelare non appare invece, allo stato, assistito da sufficienti elementi di fondatezza con riferimento alla questione riguardante la prescrizione di contraccettivi, anche meccanici e postcoitali;

Ritenuto che il T.A.R., in sede di trattazione del merito può approfondire anche le questioni riguardanti l'ammissibilità del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie in parte l'appello (Ricorso numero: 10728/2014) e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04843/2014 REG.PROV.CAU.

N. 10820/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10820 del 2014, proposto da:

Federazione Nazionale dei Centri e Movimenti per la Vita D'Italia (Movimento per la Vita Italiano), Associazione Nazionale dei Medici Cattolici, Amci, Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici - Aigoc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Casini e Ciro Intino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Intino in Roma, corso Trieste, 173;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Luciani e Patrizio Ivo D'Andrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luciani in Roma, Via Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Commissario ad acta U00152/2014 del 22/05/2014 nella parte concernente l'obiezione di coscienza dei medici ginecologi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare avuto presente che: a) la prospettata eccezione di inammissibilità non appare priva di adeguato fumus; b) le dedotte doglianze alla luce della stringenti argomentazioni della resistente Regione non appaiono fondate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Respinge la proposta istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04841/2014 REG.PROV.CAU.

N. 10851/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10851 del 2014, proposto da:

-Associazione Giuristi per la Vita, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Amato, Giorgio Razeto, Maria Luisa Tezza e Stefano Spinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuele Curti in Roma, via di Ripetta, 142;

-Associazione Pro Vita Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Amato, Giorgio Razeto, Stefano Spinelli e Maria Luisa Tezza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuele Curti in Roma, via di Ripetta, 142;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizio Ivo D'Andrea e Massimo Luciani, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Commissario ad acta per il disavanzo della spesa sanitaria nella Regione Lazio del 12 maggio 2014 n. u00152/2014 in merito all'esercizio dell'obiezione di coscienza dei medici ginecologici;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare avuto presente che: a) la prospettata eccezione di inammissibilità non appare priva di adeguato fumus; b) le dedotte doglianze alla luce della stringenti argomentazioni della resistente Regione non appaiono fondate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Respinge la proposta istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 02407/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04496/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4496 del 2014, proposto da:

- Associazione Giuristi per la Vita, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Amato, Giorgio Razeto, Maria Luisa Tezza, Stefano Spinelli e Salvatore Francesco Donzelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donzelle in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 20;

- Unione Cattolica Farmacisti Italiani, Forum delle Associazioni Familiari, Aigoc Associazione Italiana Genecologi e Ostetrici Cattolici, Associazione Pro Vita Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Gianfranco Amato, Salvatore Francesco Donzelli, Giorgio Razeto, Stefano Spinelli e Maria Luisa Tezza ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Donzelli in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 20;

contro

- Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

- Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore; rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono per legge domiciliati;

nei confronti di

Soc Hra Pharma Italia Srl, Soc Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco, Acraf Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituite in giudizio;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Soc Laboratoire Hra Pharma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Alberto Romano e Nikolaus Walter Maria Suck, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Romano in Roma, viale XXI Aprile n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione 2215/2013 di modifica dell'autorizzazione per l'immissione in commercio del medicinale per uso umano 'norlevo' (14a00534)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, del Ministero della Salute e della interveniente ad opponendum;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistono, sotto il profilo del fumus, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare avuto presente, in linea con quanto evidenziato dalle resistenti amministrazioni, che recenti studi hanno dimostrato che il farmaco Norlevo non è causa di interruzione della gravidanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Respinge la proposta istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04057/2014 REG.PROV.CAU.

N. 06923/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6923 del 2014, proposto da:

Associazione Giuristi per la Vita, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Amato, Giorgio Razeto, Maria Luisa Tezza, Stefano Spinelli, con domicilio eletto presso Emanuele Curti in Roma, via di Ripetta n.142; Associazione Pro Vita Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco Amato, Giorgio Razeto, Stefano Spinelli, Maria Luisa Tezza, con domicilio eletto presso Emanuele Curti in Roma, via di Ripetta n.142;

contro

Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Hra Pharma Italia Srl; Aziende Chimiche Riunite Anglini Francesco A.C.R.A.F. Spa, Soc.Laboratoire Hra Pharma, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Alberto

Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 02407/2014, resa tra le parti, concernente modifica autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano 'Norlevo' (14a00534)

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Agenzia Italiana del Farmaco e di Aziende Chimiche Riunite Anglini Francesco A.C.R.A.F. Spa e di Soc.Laboratoire Hra Pharma;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Razeto e Romano e l'avvocato dello Stato De Giovanni;

Considerato che la questione coinvolge aspetti complessi anche sul piano tecnico, che non possono essere adeguatamente approfonditi in una fase cautelare e che in particolare devono necessariamente essere chiariti in sede di merito le seguenti questioni:

- se l'affermazione contestata dalle appellanti ("Non può impedire l'impianto nell'utero di un ovulo fecondato") nel foglio illustrativo per gli utenti sia coerente

con i risultati degli studi sottostanti da riportare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, strumento di primaria rilevanza per l'informazione del medico;

- se il documento impugnato derivi da una modifica di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale correttamente rilasciata secondo la procedura di reciproco riconoscimento che coinvolge le valutazioni di più autorità sanitarie nazionali in ambito comunitario;
- se in tal caso sussistano le fondate ragioni di tutela della salute pubblica - richieste dalla direttiva CE 2001/83/CE - per rifiutare quanto deciso a livello comunitario;
- se deve attribuirsi rilevanza al recente comunicato del 24 luglio 2014 dell'Agenzia europea dei medicinali secondo il quale i medicinali a base di "levonorgestrel" agiscono bloccando e/o ritardando l'ovulazione, senza fare alcun riferimento a effetti sull'impianto nell'utero dell'ovulo fecondato.

Ritenuto che, nel frattempo, la materia non si presti ad una decisione cautelare e che pertanto la istanza presentata in tal senso dai ricorrenti in primo grado debba essere respinta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6923/2014).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)